

(N. 2189)

*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici  
(TOGNI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri  
(PELLA)

col Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)

col Ministro dell'Interno  
(TAMBRONI)

col Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali  
(BO)

col Ministro della Difesa  
(TAVIANI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione  
(MORO)

col Ministro dell'Industria e del Commercio  
(GAVA)

col Ministro dei Trasporti  
(ANGELINI)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni  
(MATTARELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile  
(CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1957

Modifiche alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, a norma dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quali rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio, il Direttore generale dell'industria e delle miniere e un funzionario tecnico dell'Ispettorato delle miniere.

Il predetto Ministero, in seguito alla istituzione della Direzione generale delle miniere ha chiesto che, in sostituzione dei predetti funzionari, siano chiamati a far parte del Consesso predetto il Direttore generale delle miniere e il Direttore generale degli affari generali, nella cui competenza rientra buona parte della materia riguardante la produzione industriale.

La norma sopracitata poi prevede che a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici siano chiamati due rappresentanti del Ministero dell'Africa italiana; con la soppressione di tale Ministero tale rappresentanza è stata considerata soppressa.

Il Ministero del tesoro, d'altra parte, a prescindere dalla partecipazione del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti ha chiesto che, in relazione al complesso dei compiti istituzionali del Tesoro, faccia parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici anche un rappresentante del detto Dicastero appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato.

Inoltre: l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha chiesto che sia chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici oltre il Segretario generale anche il Direttore generale dei servizi medici; il Mi-

nistero di grazia e giustizia ha chiesto che sia, chiamato a far parte del Consesso predetto anche un proprio rappresentante; il Ministero dei trasporti ha chiesto, oltre un terzo funzionario tecnico delle Ferrovie dello Stato, la partecipazione anche di un funzionario amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e il Ministero delle partecipazioni statali che sia rappresentato anch'esso, a mezzo del Capo dell'Ispettorato.

Considerato che le richieste suddette possono essere accolte per l'apporto che i rappresentanti degli enti sopracitati porteranno in seno al Consiglio superiore, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale si riordina la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, attualmente contenuta in numerose disposizioni legislative (18 ottobre 1942, n. 1460; 29 gennaio 1946, n. 26; 27 giugno 1946; n. 37; 10 aprile 1947, n. 261; 13 dicembre 1947, n. 1560; 17 aprile 1948, n. 547; 9 agosto 1954, n. 645; 12 luglio 1956, n. 735), si accolgono le richieste delle Amministrazioni sopracitate e contemporaneamente, per disciplinare la partecipazione alle sedute dei vari rappresentanti anche ai fini delle pronunce adottate, è ammessa la delega di rappresentanza.

L'articolo 2 del provvedimento determina una nuova decorrenza dei bienni per i quali è fissata la durata in carica dei membri del Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, tenuto conto delle modificazioni che il provvedimento stesso apporta alle norme attualmente in vigore circa la composizione del detto Consesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

L'articolo 3 della legge 18 ottobre 1942, numero 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, oltre che dal Presidente e dai Presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

a) i Direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il Direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

b) i Capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'Ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

c) gli Ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli Ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

d) tre Consiglieri di Stato;

e) quattro Consiglieri di Stato;

f) un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a Consigliere di ambasciata;

g) un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di Magistrato di Corte di cassazione;

h) il Segretario generale e il Direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

i) un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a Ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

l) i Direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici

erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

m) il Direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il Capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa nonché due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

n) tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

o) due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

p) sette Ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

q) il Capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

r) un Ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

s) quattordici esperti nelle materie di competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

## Art. 2.

Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo 1 delle legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.